



COMUNE DI BENTIVOGLIO

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 25/02/2015

copia

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA - I.U.C. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVIZIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015

L'anno **Duemilaquindici** e questo dì **Venticinque** del mese di **Febbraio** alle ore **20:30** Convocato nelle forme prescritte dalla legge comunale e provinciale e con appositi avvisi spediti a domicilio, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

FERRANTI ERIKA	Sindaco	Presente
ACCORSI SARA	Consigliere Comunale	Assente
MENGOLI ALESSANDRO	Consigliere Comunale	Presente
LIOTTA MARCO	Consigliere Comunale	Presente
GALLETTI ORIANA	Consigliere Comunale	Assente
CANIATO MARIA FRANCESCA	Consigliere Comunale	Presente
BAGNOLI FLAVIANA	Consigliere Comunale	Presente
SALLUZZO SALVATORE	Consigliere Comunale	Assente
VENTURINI FEDERICO	Consigliere Comunale	Presente
BERNARDI ROBERTO	Consigliere Comunale	Presente
SAMAROLI SIMONE	Consigliere Comunale	Assente
MENGOLI LORENZO	Consigliere Comunale	Presente
BERNARDI VANDA	Consigliere Comunale	Assente

Presiede l'adunanza il Sindaco FERRANTI ERIKA

Partecipa il sottoscritto Dott.Ssa Manuela Giovagnoni, Vice Segretario Comunale incaricato della redazione del verbale.

Verificata la presenza del numero legale il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Scrutatori: MENGOLI LORENZO, VENTURINI FEDERICO,

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA - I.U.C. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVIZIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%; la restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;
- è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, in corso di conversione in legge, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- c) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014, i quali testualmente recitano:

“676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.”;

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2015, dello 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, detrazioni d'imposta o misure equivalenti a quelle dell'IMU;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 29/04/2014, modificato con delibera di Consiglio n.4 del 25 febbraio 2015;

Richiamato in particolare l'articolo 6 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, il quali stabilisce:

“1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura regolamentare, può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.”

Visto che dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali (escluse le categorie catastali A/1 A/8 e A/9), ed a quelle ad esse equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il comune dovrà reperire le risorse mancanti, attraverso l'applicazione della TASI, le quali saranno rivolte alla copertura dei seguenti servizi indivisibili, così come desunto dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2015 approvato con delibera giunta n. 9 del 5/2/2015 e presentato al consiglio comunale in data 10/2/2015 :

- illuminazione pubblica;
- sicurezza- polizia municipale;
- manutenzione strade, viabilità ecc.;
- manutenzione del verde- parchi e servizi di tutela ambientale;
- sgombero della neve;
- protezione civile;
- biblioteca;
- attività culturali e manifestazioni;

Richiamata la propria deliberazione n. 25 del 29/4/2014, con la quale, per l'anno 2014, si è confermato l'aliquota base TASI stabilita dalla Legge pari al 1 per mille per tutte le fattispecie imponibile del tributo;

Vista la propria deliberazione n. 3 del 25/2/2015, con la quale sono state fissate, per l'anno di imposta in corso, le seguenti aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,44%
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale alle condizioni definite dai contratti tipo / (ex art. 2, comma 3, Legge 9/12/1998 n. 431 affitto canone concordato)	0,46%
Una sola unità immobiliare ad uso abitativo, escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7) concesse in comodato gratuito a parenti in linea retto entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale	0,46%
Altri immobili	0,81%
Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/df del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

Ritenuto quindi di fissare per l'anno 2015 l'aliquota base TASI stabilita dalla legge pari al 1 per mille per tutte le fattispecie imponibili nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013;

Ritenuto di non prevedere per l'anno 2015 riduzioni/detrazioni della TASI per abitazione principale e di stabilire che l'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota del 1 per mille e che la restante parte

è dovuta dal possessore;

Rilevato che la previsione di entrata TASI iscritta nello schema del bilancio di previsione 2015 pari a euro 606.000,00 è calcolata con l'applicazione di tale aliquota alla base imponibile prevista per l'applicazione dell'IMU di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalle schede allegate al presente provvedimento dal numero 1) al numero 7), di cui si riportano le risultanze finali a fronte di un gettito di €. 606.000,00 (copertura 83,04%):

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	illuminazione pubblica	€ 163.700,00
2	Sicurezza – polizia municipale	€ 118.902,30
3	manutenzione strade, viabilità , verde ecc.	€ 279.800,00
4	sgombero della neve	€ 25.000,00
5	protezione civile	€ 5.000,00
6	biblioteca	€ 15.270,00
7	attività culturali e manifestazioni	€ 122.100,00
TOTALE		€ 729.772,30

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visti il decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2014 che prevede il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli Enti locali al 31/03/2015;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

“15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”

Richiamato infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 21 ottobre;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del D.L. n. 174/2010;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile ai sensi dell'articolo 49 comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento “de quo”;

Con voti espressi in forma palese: favorevoli n.6, astensioni n.2 (Cons. Mengoli L., Bernardi R.);

DELIBERA

- 1) di approvare per l'anno 2015, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, l'aliquota base TASI stabilita dalla Legge pari al 1 per mille per tutte le fattispecie imponibili del tributo;
- 2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 690, della legge n. 190/2014;
- 3) di non prevedere per l'anno 2015 riduzioni/detrazioni della TASI per l'abitazione principale;
- 4) di stabilire che l'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota deliberata e che la restante parte è dovuta dal possessore;
- 5) di stimare in €. 606.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detrazioni di cui sopra;
- 6) di stabilire in € 729.772,30 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nelle schede allegate al presente provvedimento dal n. 1) al n. 7) di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	illuminazione pubblica	€ 163.700,00
2	Sicurezza – polizia municipale	€ 118.902,30
3	manutenzione strade, viabilità, verde ecc.	€ 279.800,00
4	sgombero della neve	€ 25.000,00
5	protezione civile	€ 5.000,00
6	biblioteca	€ 15.270,00
7	attività culturali e manifestazioni	€ 122.100,00
TOTALE		€729.772,30

- 7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e dall'art. 1 comma 688 undicesimo periodo della Legge n. 147/2013;
- 8) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.

LP/Im



COMUNE DI BENTIVOGLIO

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 5 del 25/02/2015

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to FERRANTI ERIKA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovagnoni Manuela

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica Servizio Finanziario
(art. 49, 1° comma, D.Lgs. n. 267/00)

VISTO: si esprime parere FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità contabile
(art. 49, 1° comma, D.Lgs. n. 267/00)

Responsabile di Settore
F.to Rag. Poli Laura

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Rag. Laura Poli

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

Lì, 27/02/2015

L' ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO
F.to Dott.ssa Giovagnoni Manuela

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 09/03/2015 (art. 134 comma 4 L.267/00)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovagnoni Manuela

Copia conforme all'originale
